



Grecia

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Grecia

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Tribunali civili distrettuali (*Eirinodikeía*) e tribunali di primo grado (*Protodikeía*).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento (*Sýstima Mitróon Trapezikón Logaríasmón kai Logaríasmón Pliromón*) del ministero delle Finanze.

Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton (Segretariato generale per i sistemi informatici), ministero delle Finanze, e-mail: gen-gramm@gsis.gr, tel. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento del ministero delle Finanze è stato creato allo scopo di trasmettere le richieste di informazioni da parte di autorità, servizi, enti pubblici e altri organismi agli istituti di credito. Tali richieste sono inviate per via elettronica tramite un ente terzo sicuro (Tiresias) agli istituti di credito, che inviano le loro risposte con i dati del conto attraverso lo stesso canale [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Un rigetto da parte del giudice del tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al *Monomelés Protodikeío* (Tribunale monocratico di primo grado unico) e un rigetto da parte del Tribunale monocratico di primo grado può essere impugnato dinanzi alla *Efeteío* (Corte d'appello).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità competente per la trasmissione è il Tribunale di primo grado. Gli ufficiali giudiziari (*dikastikoí epimelités*) sono responsabili della ricezione e della notifica e comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Gli ufficiali giudiziari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Solo i conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo, non i conti degli intestatari. Non si applicano altre condizioni al sequestro conservativo dei conti congiunti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

L'articolo 982, comma 2, del *Kódikas Politikís Dikonomías* (codice di procedura civile) prevede che i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni, le prestazioni assicurative, ecc. siano esenti da sequestro. Non vi è alcun collegamento al codice di procedura civile su Internet. Gli importi di cui sopra sono esenti da sequestro senza che il debitore presenti alcuna domanda.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Non esistono disposizioni specifiche che regolano l'addebito di costi e oneri per il sequestro conservativo o il sequestro di un conto bancario o la fornitura di informazioni sul conto. Tuttavia, l'*Ellinikí Énosi Trapezón* (Associazione bancaria ellenica) ritiene che gli istituti di credito abbiano il diritto di esigere il pagamento degli oneri esplicitamente previsti, *mutatis mutandis*, agli articoli 30A e 30B del *Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE)* (codice di riscossione delle entrate pubbliche) - decreto legislativo n. 356 /1974, come modificato e in vigore).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

L'*Anexártiti Archí Dimosíon Esódon* (Autorità indipendente per le entrate pubbliche) non percepisce alcuna commissione per la sua partecipazione all'elaborazione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Poiché l'esecuzione dell'ordinanza è effettuata da ufficiali giudiziari, questi ultimi si rivalgono direttamente su ciascuno dei loro committenti. Non vi alcun link a un sito Internet relativo agli onorari degli ufficiali giudiziari. Il ministero delle Finanze non riscuote oneri per fornire informazioni sui conti a norma dell'articolo 14.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è assimilata a una misura di sequestro conservativo (*asfalistikó métro*) ai sensi del diritto nazionale. Non esiste alcuna classificazione per le ordinanze nazionali equivalenti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

L'organo giurisdizionale competente per la concessione di un ricorso è il tribunale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, vale a dire il giudice del Tribunale civile distrettuale per le domande che rientrano nelle competenze del Tribunale civile distrettuale e il giudice del Tribunale monocratico di primo grado per qualsiasi altra domanda. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il tribunale competente per importi fino a 20 000 EUR è il Tribunale civile distrettuale. Il tribunale competente per gli importi superiori a 20 000 EUR è il Tribunale di primo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Un rigetto da parte del Tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado e un rigetto da parte di quest'ultimo può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della decisione al debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Le spese processuali sono pari a circa quattro millesimi dell'importo richiesto. Questo calcolo si applica sia alle azioni per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sia alle azioni di ricorso contro un'ordinanza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

I documenti sono accettati esclusivamente in greco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2019